

Fonte: Progettare per tutti senza barriere architettoniche, Maggioli editore, Rimini 1997

Titolo: **ADEGUAMENTO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE**

Arch. Fabrizio Vescovo

---

## **ADEGUAMENTO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE**

Il patrimonio storico e archeologico di cui l'Italia dispone, costituisce anche una importante risorsa economica, esso perciò deve certamente essere valorizzato sotto vari aspetti. Secondo la legislazione vigente, deve anche essere adeguato, ove possibile, per consentire l'accessibilità e la fruibilità anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Conseguentemente, nelle ipotesi e nei progetti di recupero, valorizzazione e manutenzione del patrimonio stesso devono essere individuate le opportune soluzioni tecniche e gestionali che consentano almeno la "visitabilità" dei luoghi e delle strutture anche da parte delle persone svantaggiate nel movimento. Tutto ciò mediante l'individuazione di percorsi privi di barriere architettoniche e la predisposizione di adeguate attrezzature che agevolino la mobilità nelle aree e nei percorsi di notevole estensione.

Per quanto riguarda nello specifico le aree archeologiche (vincolate ai sensi della legge del 1939, la n°1089) normalmente si è portati a pensare che esse non debbano seguire le leggi vigenti nel nostro Paese in materia di accessibilità e barriere architettoniche. Ciò non è assolutamente vero. Infatti non esiste nessuna deroga a norme vigenti riguardo agli edifici storici, le aree di particolare valore ambientale e le zone o i complessi archeologici e non esistono incompatibilità tra la normativa sulle barriere architettoniche e quella sul recupero o sulla salvaguardia. L'unico criterio da seguire è quello della maggiore attenzione negli interventi che vanno attuati che comunque non devono entrare in contrasto con altre leggi, come ad esempio quelle relative agli impianti e alla salvaguardia dagli incendi.

Come è stato già fatto in precedenza anche per gli edifici di valore storico e ambientale deve essere effettuato un rapido excursus sui contenuti delle norme e leggi. Ad esempio nella legge del 1971 (n°118 del 30-3-71) in materia di edifici pubblici o aperti al pubblico, non si parla di applicazioni limitate ai soli "edifici pubblici esclusi quelli vincolati ai sensi delle leggi del 1939" bensì di interventi su "tutti gli edifici pubblici e tutti gli edifici privati aperti al pubblico".

Va poi ricordato l'art.32 della legge n.41 del 28-2-86 che ha sancito il divieto di utilizzazione del denaro pubblico per la realizzazione di qualunque tipo di progetto che possa costituire "barriera" compresi gli edifici di particolare valore e le zone archeologiche. Infine oltre agli art.4 e 5 della legge n.13/89 è utile considerare l'art.24 della legge n.104/92. In essi emerge un concetto informatore essenziale. L'obiettivo dell'accessibilità va comunque presupposto anche se si tratta di immobili o zone particolarmente importanti sotto il profilo del documento storico. Eventuali dinieghi o rinunce devono essere chiaramente motivati dimostrando la gravità del danno eventuale.

Inoltre si suggerisce di ricorrere ad opere o attrezzature "provvisorie" che risolvano ugualmente il problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei casi ove non si possa intervenire direttamente sulle strutture murarie. Quest'ultimo indirizzo appare essenziale per l'adeguamento delle zone archeologiche.